

Ordinanza del DFI concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenien- ti dall'Egitto

del 13 luglio 2011

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 33 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari,
ordina:

Art. 1 Divieto d'importare

L'importazione e l'immissione sul mercato dei germogli, semi e legumi destinati all'alimentazione umana provenienti dall'Egitto elencati nell'allegato sono vietate.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 14 luglio 2011 e si applica sino al 31 ottobre 2011.²

13 luglio 2011

Dipartimento federale dell'interno:

Didier Burkhalter

RS 817.041.1

1 RS 817.0

2 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 13 lug. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Allegato
(art. 1)

Merci interessate dal divieto

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
ex 0709.9099	Germogli di rucola
ex 0709.9099	Germogli di barbabietola, germogli di ravanella
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
ex 0709.9099	Germogli di soia
1201.00	Fave di soia, anche frantumate
1209.10	Semi di barbabietole da zucchero
1209.2100	Semi di erba medica
1209.9100	Semi di ortaggi
1207.50	Semi di senape
1207.99	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
0910.9900	Semi di fieno greco
ex 0709.9099	Germogli di erba medica